



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 306 CSAT 20 del 18 febbraio 2020

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra. Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

Riunione del giorno 18 febbraio 2020.

E' presente il rappresentante dell'AIA AB Giuseppe La Cara.

APPELLI

Procedimento 79/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Sandro Geraci

Componente Avv. Felice Blando

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

ASD AKRAGAS 2018 (AG) – preannuncio reclamo con richiesta atti gara.
Campionato Eccellenza, girone "A", gara Akragas 2018-Oratorio S.Ciro e Giorgio del
26/01/2020. – C.U. 272 del 29/01/2020.

La società ASD Akragas 2018 con preannuncio del 20/01/2020 ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe.

Con Pec del 31/01/2020 – ore 10:39 -, questa Corte ha provveduto a trasmettere alla reclamante quanto richiesto.

Ritenuto che la reclamante non ha depositato nei termini di cui al comma 5 dell'articolo 76 CGS i motivi del reclamo, per la qualcosa la Corte non è tenuta a pronunciare.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il gravame e dispone ai sensi del comma 2 dell'articolo 48 CGS l'addebito del contributo di accesso alla Giustizia Sportiva, non versato, pari a € 130,00=

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.82/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Sandro Geraci

Componente Avv. Felice Blando

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. NUOVA POL. ACQUEDOLCI (ME) Avverso omologazione risultato gara.
Campionato Promozione Girone "B" Gara: Gangi – Nuova Pol. Acquedolci del 19.01.2020.
C.U. n. 277 del 31.01.2020.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l'A.S.D. Nuova Pol. Acquedolci impugna la decisione assunta dal GST che ha rigettato il ricorso proposto dalla odierna reclamante in ordine alla partecipazione alla gara in oggetto del calciatore Elamraoui Sami che non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in quanto aveva da scontare ancora una giornata di squalifica e ciò, sul presupposto che la gara in cui avrebbe dovuto scontarla Gangi – Due Torri del 5.1.2020 era stata sospesa.

Nulla è pervenuto dalla contro interessata benché abbia avuto regolare notifica del preannuncio di reclamo e dei successivi motivi.

Il gravame così come proposto è infondato.

Ai sensi dell'art. 21 del CGS le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul C.U. salvo

quanto previsto dall'art. 137 comma 2 CGS (comma 1); la squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta gara e non venga impiegato (comma 2); le gare alle quali le sanzioni a carico dei calciatori si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali incluse quelle vinte per 3 – 0 o 6 – 0 ai sensi dell'art.10 e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara il calciatore sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo (comma 4); infine se una società rinuncia ad una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non poteva prendere parte per effetto della squalifica non si ritiene scontata e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva (comma 6).

Quindi il calciatore Elamraoui Sami, tesserato per la Soc. Gangi squalificato per una gara giusto quanto pubblicato sul C.U. n.223 del 24.12.2019, doveva scontare detta squalifica nella prima gara utile successiva alla pubblicazione del C.U. che, per l'appunto, è stata la gara Gangi – Due Torri del 05.01.2020 e per la qualcosa non è stato inserito in distinta.

La gara in questione è stata sospesa al 15' del 1° t. per le avverse condizioni atmosferiche per cui se ne è disposta la prosecuzione dei restanti minuti ai sensi del comma 4 dell'art. 30 del Regolamento della LND il quale dispone:” *Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità: a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara; b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze: i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente; ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione; **iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;** iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta; v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione; vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E' fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.”*

Da detto quadro normativo emerge in maniera chiara ed inequivocabile che il calciatore Elamraoui Sami ha scontato regolarmente la squalifica nel corso della gara Gangi – Due Torri non avendovi preso parte, compresa la prosecuzione (che altro non è che un prolungamento della medesima gara), non ricorrendo nella fattispecie, peraltro, alcuna delle ipotesi previste dall'art. 21 CGS come sopra richiamate.

La norma regolamentare poi è chiara, avendo il legislatore previsto specificatamente la situazione prospettata dalla reclamante, il cui ragionamento risulta fallace volendo fare dire alla norma cose che non ha detto.

Occorre poi ricordare che l'interpretazione delle norme è compito del giudice e non del legislatore e solo nei casi effettivamente dubbi, e questo non lo è, questi può intervenire con un ulteriore atto legislativo di c.d. interpretazione autentica.

Se poi fosse vera la lettura che ne dà la reclamante questa risulterebbe maggiormente penalizzante per il calciatore perché in tal maniera questi verrebbe a scontare non una ma due giornate di squalifica.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l'effetto addebita alla reclamante il contributo di accesso alla giustizia (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.83/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Sandro Geraci

Componente Avv. Felice Blando

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

POL. DIL. ICCARENSE (PA) Avverso reiezione ricorso per posizione irregolare calciatore. Campionato Under 19 Gara: Accademy G. Tedesco – Iccarense del 9.12.2019. C.U. n. n. 42 del 30.01.2020 Delegazione Provinciale di Palermo.

Con pec del 5.2.2020 la Pol. Dil. Iccarense impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, di avere regolarmente notificato alla consorella il ricorso di primo grado come da copie delle email che produce.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in via preliminare rileva che il gravame in questione è inammissibile sotto vari profili e più precisamente: a) non risulta sottoscritto; b) i motivi di reclamo non risultano essere stati preceduti dal preannuncio di reclamo da depositarsi presso la segreteria di questa Corte entro il secondo giorno successivo alla pubblicazione del C.U. dove sono riportati i provvedimenti che si intendono impugnare; c) non vi è prova che il reclamo ed i relativi motivi siano stati comunicati alla controparte; d) con il reclamo non si possono sanare le irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il ricorso in primo grado.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.84/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Sandro Geraci

Componente Avv. Felice Blando

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.C.D. CITTA' DI CINISI (PA) Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Giuseppe Di Pane.

Campionato 1^a Cat. Girone A^a Gara: Città di Cinisi – Gibellina del 26.01.2020.

C.U. n. 272 del 29.01.2020.

Con reclamo inviato a mezzo pec in data 05.02.2020 l'ACD Città di Cinisi in persona del

suo Presidente pro tempore impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che tra il proprio tesserato ed il calciatore avversario non vi sarebbe stato alcun reciproco atto di violenza ma semplice diverbio.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il reclamo non risulta essere stato preannunciato entro il termine di giorni due dalla pubblicazione del C.U. e che in ogni caso, ove lo stesso fosse stato effettuato i motivi, comunque, risultano essere stati depositati oltre i cinque giorni dalla pubblicazione del C.U. con conseguente inammissibilità dello stesso.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 85/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Avv. Sandro Geraci
Componente Avv. Felice Blando
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. ALUNTINA (ME) Avverso assegnazione gara perduta per 0 - 3; avverso ammenda di € 250,00.

Campionato 2^a Cat. Girone "B" Gara: Alcara - Aluntina del 02.02.2020.

C.U. 285 del 05.02.2020.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e con successivo invio, nei termini, dei motivi l'A.S.D. Aluntina impugna le decisioni assunte dal GST come in epigrafe riportate sostenendo in buona sintesi che la responsabilità di quanto accaduto sarebbe da addebitare alla controparte il cui dirigente ha aggredito un proprio calciatore che pacificamente era andato ad esultare per la rete appena segnata nei pressi della tifoseria dell'Aluntina così da determinare un diverbio che avrebbe visto contrapporsi i tesserati delle due società per la qualcosa chiede che venga revocata le sanzioni pecuniaria a suo carico e che le venga assegnata gara vinta per 0 - 3.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 CGS fa piena prova circa i fatti ed i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara rileva che: *" al 37' del 2° t. il calciatore n.7 dell'Aluntina correndo in prossimità della gradinata dove erano allocati i tifosi della squadra ospitante, esibiva il dito medio e segnalava con le mani le proprie parti intime, il gesto faceva sobbalzare la tifoseria che si arrampicava sulle reti di recinzione...improvvisamente notavo che il dirigente sig. Cardillo Giuseppe (Alcara) partiva dalla propria panchina...dirigendosi verso il giocatore n.7 ...colpendolo al volto con un pugno...in campo scoppiava una rissa che coinvolgeva tutti i giocatori e le panchine di entrambe le società...riuscivo a vedere spintoni e strattoni di ambo i contendenti...vista la situazione la gara non poteva proseguire in quanto entrambe le società sarebbero rimaste con un numero di calciatori inferiori a quello previsto dal regolamento e considerato che non vi fossero più le condizioni di sicurezza per il proseguimento della gara decidevo di sospendere la gara..."*

In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro alcuna negli atti ufficiali di gara e la sospensione della gara va in via principale addebitata al tesserato della odierna ricorrente che con il proprio comportamento antiregolamentare ha determinato l'insorgere della tifoseria locale prima e poi la rissa in campo, per la qualcosa

il gravame deve essere respinto dovendosi pienamente condividere non solo l'operato del DDG ma anche del GST che ha fatto corretto uso delle norme disciplinari.

Una volta accertato che la causa degli incidenti è da addebitare a fatto e colpa di un tesserato della odierna reclamante a questa Corte appare che la sanzione così come inflittale dal GST sia incongrua rispetto alla responsabilità che incombe sulla stessa per cui l'ammenda deve essere aggravata ai sensi del comma 2 dell'art. 78 CGS come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto reclamo ed in riforma della decisione assunta dal GST ridetermina in € 400,00 l'ammenda a carico dell'A.S.D. Aluntina.

Per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 86/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Sandro Geraci

Componente Avv. Felice Blando

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. SCIARA (PA) Avverso assegnazione gara perduta per 0 - 3; avverso ammenda di € 250,00.

Campionato 2^a Cat. Girone "B" Gara: Tusa - Sciara del 02.02.2020.

C.U. 285 del 05.02.2020.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e con successivo invio, nei termini, dei motivi l'A.S.D. Sciara impugna le decisioni assunte dal GST come in epigrafe riportate sostenendo in buona sintesi che non sarebbe avvenuta alcuna rissa per la qualcosa deve disporsi la ripetizione della gara e, conseguentemente, revocarsi le sanzioni tutte adottate sia a carico della società che dei propri tesserati.

All'odierna udienza è comparso il sig. Andolina Carmelo in rappresentanza della società reclamante, giusta delega prodotta, il quale ha ribadito i motivi di reclamo e ha prodotto ricevuta di notifica del reclamo alla controparte.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per quanto attiene la sanzione dell'ammenda e delle sanzioni a carico dei propri tesserati in quanto redatto in forma assolutamente generica in violazione del preciso disposto del comma 4 dell'art. 76 CGS il quale prevede che il reclamo debba essere motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Basti sul punto evidenziare che la reclamante si limita ad una generica e superficiale negazione dell'accaduto nè indica quali siano i propri tesserati raggiunti dai provvedimenti disciplinari del GST e di cui questa Corte dovrebbe revocare il provvedimento.

Poi di nessun valore probatorio è la relazione di servizio redatta dei Carabinieri i quali, per come risulta dalla lettura di detto documento, sono intervenuti quando già il tutto era terminato.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 87/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Avv. Sandro Geraci
Componente Avv. Felice Blando
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. TUSA (ME) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3 ed avverso squalifica per tre gare a carico dei calciatori Di Stefano Sabatino, Mazza Paolo, Miceli Santi, Mollica Nardo Daniele e Rampulla Sebastiano.

Campionato 2^a Cat. Girone “B” Gara: Tusa – Sciara del 2.2.2020.

C.U. n. 285 del 5.2.2020.

Con rituale e tempestivo preannuncio reclamo e successivi motivi inviati nei termini l’ASD Tusa, in persona del Presidente Pro Tempore, impugna le decisioni assunte dal GST come in epigrafe riportate e ne chiede la revoca non sussistendone presupposti sia per l’assegnazione della gara perduta sia per l’irrogazione delle squalifiche a carico dei propri calciatori poiché quanto riferito dal direttore di gara non corrisponderebbe alla realtà dei fatti non essendovi stata alcuna rissa tra i calciatori ragion per cui si appalesano ingiuste anche le sanzioni a loro carico.

All’odierna udienza nessuno è comparso per la società reclamante sebbene ritualmente convocata.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in via preliminare rileva che ai sensi del comma 4 dell’art. 76 CGS che il reclamo deve essere motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata cosa che nel caso in esame non è avvenuto essendosi la reclamante ad enunciare una generica inattendibilità del rapporto redatto dal direttore il quale ai sensi del comma 1 dell’art. 61 CGS fa piena prova dei fatti e dei comportamenti posti in essere da tesserati nel corso della gara.

Peraltro nessun pregio probatorio offre la prodotta relazione di servizio redatta dai Carabinieri i quali risultano essere intervenuti dopo tempo e quando già il tutto era terminato.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e per l’effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
 Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.88/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Avv. Sandro Geraci
Componente Avv. Felice Blando
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. VALLEUNGA (CL) Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore Cammarata Loris.

Campionato 2^a Cat. Girone “E” Gara: Vallelunga – Sommatinese del 02.02.2020 – C.U. n. 285 del 05.02.2020.

Con preannuncio e contestuali motivi depositati a mezzo pec in data 7.2.2020 l’A.S.D. Vallelunga in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione assunta dal GST a carico del proprio tesserato richiedendone una rideterminazione in termini più

equi sostenendo, in buona sintesi, che il sig. Loris Cammarata è stato espulso per doppia ammonizione e solo dopo la notifica di tale provvedimento si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni al DDG lasciando subito dopo in modo del tutto spontaneo il terreno di gioco.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara che ai sensi dell'art. 61 comma 1 CGS fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare rileva che al 30' del 2° t. è stato espulso il sig. Loris Cammarata per somma di ammonizioni. Dopo l'espulsione lo stesso si avvicinava al DDG nei confronti del quale profferiva una frase dall'evidente tenore offensivo.

Prima di riprendere il gioco il DDG si accorgeva che il predetto calciatore non era uscito dal terreno di gioco stando dietro la porta assegnata alla propria squadra. All'invito ad abbandonare il terreno di gioco quest'ultimo si sbracciava ed urlava delle frasi nei confronti dell'arbitro che per la distanza non ne comprendeva il significato.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento risultando la sanzione irrogata dal giudice di prime cure congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione in ragione alle plurime condotte antisportive poste in essere dal predetto calciatore

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto reclamo e, conseguentemente, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.89/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Sandro Geraci

Componente Avv. Felice Blando

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. POLLINA FINALE (PA) Avverso squalifica per cinque gare a carico dei calciatori Madonia Fabio e Martorana Danilo.

Campionato 2^a Cat. Girone "B" Gara: Pro Caltavuturo – Pollina Finale del 02.02.2020.

C.U. n. 285 del 05.02.2020.

Con preannuncio inviato a mezzo pec in data 6.2.2020 e con successivi motivi depositati a mezzo pec in data 10.02.2020 l'A.S.D. Pollina Finale in persona del suo Presidente pro tempore sig. Rosario Dimarco ha impugnato la decisione assunta dal GS a carico dei propri tesserati richiedendone una rideterminazione in ermini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente a qualsiasi questione di merito rileva che il sig. Rosario Dimarco risulta allo stato soggetto inibito giusta decisione assunta dal TFT Sicilia e pubblicata con C.U. n.270 del 28.01.2020 e comunicata allo stesso a mezzo pec in data 28.1.2020 con la conseguenza che lo stesso non può validamente rappresentare la società per la qualcosa il gravame va dichiarato inammissibile

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara il reclamo inammissibile e, conseguentemente, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 90/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Avv. Sandro Geraci
Componente Avv. Felice Blando
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

U.S.D. TORTORICI (ME) Avverso assegnazione gara perduta per 0 - 3; avverso ammenda di € 250,00; avverso squalifica fino al 31.05.2020 a carico dell'allenatore Favazzo Mauro ; inibizione fino al 31.05.2020 a carico del dirigente sig. Buttafarro Cristian; avverso squalifica per sei gare a carico dei calciatori sig.ri Galati Giordano Danny e Costanzo Giammataro Giuseppe.

Campionato 2^ Categoria, Gir. "B" , gara San Mauro Castelverde-USD Tortorici del 02/02/2020 - Comunicato Ufficiale 285 del 05/02/2020.

Con tempestivo deposito di preannuncio di reclamo e successivo tempestivo invio l'USD Tortorici, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna le decisioni assunte dal GST a carico della società e dei suoi tesserati come in epigrafe riportate e ne chiede in via principale la revoca o, in subordine, una rideterminazione in termini più equi così come chiede che venga disposta la ripetizione della gara sostenendo, in buona sintesi, che il DDG avrebbe errato nel sospendere la gara non avendo dato tempo né al capitano né tanto meno al vice capitano di fare allontanare l'allenatore così come appaiono esagerate ed ingiuste le squalifiche a carico dei propri tesserati perché nessuno di loro ha tentato di aggredire il DDG né ha rivolto nei suoi confronti frasi ingiuriose o offensive così come ingiusta appare la sanzione dell'ammenda.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile il capo del gravame relativo alla chiesta ripetizione della gara non risultando in atti che il preannuncio di reclamo e i relativi motivi siano stati notificati alla controparte.

Per quanto attiene le sanzioni a carico della società ed a carico dei tesserati letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del CGS fa piena prova circa i fatti e i comportamenti tenuti da tesserati nel corso di una gara rileva che: *"Al 25' del 1° t. ho ammonito il Buttafarro Christian per proteste . Successivamente alla notifica di ammonizione lo espellevo per continue proteste ed avermi riferito...." Non ci stai capendo un c...ma per favore"...* *Al 22' del secondo tempo a gioco in svolgimento, sentivo urlare da un componente della panchina della società Tortorici: "Sei una testa di c... arbitro, ci stai facendo perdere, che c...fai". Non riuscendo a riconoscere il colpevole, mi avvicinavo alla panchina, mostrando il provvedimento di espulsione nei confronti del sig. Favazzo Mauro, allenatore della Società Tortorici . Dopo ripetute volte che lo invitavo a lasciare il recinto di giuoco lo stesso con tono arrogante mi diceva:" lo non vado da nessuna parte, per me puoi chiamare la Polizia, io da qui non mi muovo, dal campo non esco". A quel punto dopo avere chiesto all'allenatore con insistenza di uscire dal recinto di giuoco, rivolgendomi al capitano Crasci Simone, lo invitavo a far uscire il sig. Favazzo. Lo stesso capitano più volte si prodigava di tentare di fare uscire l'allenatore senza per altro riuscirci. A quel punto chiedevo l'intervento del vice capitano che, nonostante si prodigasse affinché il Favazzo lasciasse il recinto di giuoco, non c'è stato verso di convincerlo ad uscire, in quanto non ne voleva sapere nonostante le ripetute raccomandazioni da parte di tutti, di lasciare il recinto di giuoco a seguito dell'espulsione. Considerati gli interventi nulli sia del capitano che del vice capitano Riolo Denis, che non riuscivano a fare uscire il Favazzo dal recinto di giuoco decidevo di sospendere definitivamente la gara. A questo punto mentre mi dirigevo verso gli spogliatoi il calciatore Crasci Simone, capitano della società Tortorici, tentava di colpirmi con un violento pugno all'altezza della nuca, non è riuscito a compiere la violenza perché è stato fermato da alcuni tesserati avversari, mentre l'agente di polizia municipale mi raggiungeva per andare insieme negli spogliatoi. Durante il tragitto, nonostante fossi*

accompagnato dall'agente di polizia, notavo che i calciatori della Società Tortorici numero 17 Zammataro Giuseppe ed il n.14 Galati Giordano Danny, provavano nuovamente ad aggredirmi fisicamente con calci e pugni, protestando il mio operato dicendo "Arbitro che c...hai fatto? Oggi non esci vivo". Mentre ero ancora sul terreno di gioco, entra dal cancello che permette di andare nello spazio antistante gli spogliatoi, il sig. Buttafarro Cristian, precedentemente espulso, che si avvicinava a me con tono arrogante e minaccioso dicendomi "tu non esci vivo", "sei un c...", tentando di aggredirmi con calci e pugni, ma sempre grazie all'intervento dell'agente di polizia, ha evitato ciò, riuscendo così poco dopo a scortarmi fino all'ingresso degli spogliatoi".

In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara con la conseguenza che il reclamo deve essere respinto in quanto le sanzioni così come irrogate dal GST in relazione alle plurime violazioni regolamentari sono congrue e non suscettibili della benché minima riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto reclamo perché in parte inammissibile ed in parte infondato e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 18 febbraio 2020

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI